Rep. N. _____
Del _____

COMUNE DI CATANZARO

UFFICIO CONTRATTI

Registrazione
serie
N°
Del

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: **"Riqualificazione dell'area compresa tra le vie Barrio, T. Campanella e via G.da Fiore e la realizzazione del sovrappasso di collegamento"**

DITTA: _____

CODICE CIG: **5665098ACO**

CODICE CUP: **D62G11000090004**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Catanzaro avanti a me, _____ Segretario Comunale, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti del Comune di Catanzaro, in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

L' ing./arch. _____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di Catanzaro (P.I. 00129520797), che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Stazione Appaltante".

Il _____, nato a Catanzaro il _____ (C.F. _____), nella sua qualità di _____ della Ditta/Società _____ con sede in _____ (P.I. _____) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo, di comune accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, in atti, è stato approvato il progetto Preliminare dei "_____", dell'importo complessivo di Euro _____;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. _____, in atti, è stata prenotata la spesa ed indetta gara d'appalto a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella forma dell'appalto integrato ed a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di ""**Riqualificazione dell'area compresa tra le vie Barrio, T. Campanella e via G.da Fiore e la realizzazione del sovrappasso di collegamento"** per l'importo complessivo di Euro 868.000,00 di cui Euro 750.000,00 per i lavori a corpo (soggetti a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza e delle spese di progettazione, Euro 90.000,00 (novantamila/00) per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso ed Euro 28.000,00 (ventottomila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA E CNPAIA,

CHE con Determinazione Dirigenziale n. del , in atti, sono stati approvati il bando, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare di gara, tutta la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici;

CHE con Determina/e Dirigenziale/i n._____del _____, sono stati approvati i verbali di gara n. ___ del _____, ed l'appalto integrato relativo ai ""**Riqualificazione dell'area compresa tra le vie Barrio, T. Campanella e via G.da Fiore e la realizzazione del sovrappasso di collegamento"** è stato aggiudicato definitivamente all'impresa "_____", che in sede di gara ha ottenuto il punteggio pari a _____, per l'importo complessivo di Euro _____

(_____/_____) di cui Euro _____ per i lavori a corpo, al netto del ribasso del ____% (_____), Euro _____ per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso del ____% (_____) ed Euro _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e CNPAIA, impegnando le somme sul competente Capitolo del Bilancio ,

CHE in sede di gara l'impresa "_____" ha dichiarato di incaricare per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione l'Ing./arch. _____ (C.F. _____);

CHE l'Ing. _____ ha dichiarato di volersi/non volersi avvalere dell'istituto dell'avvalimento indicando come soggetto ausiliario _____, con sede a _____ in _____, n._____, (P.I. _____), per quanto riguarda _____;

CHE in sede di gara l'impresa _____ ha dichiarato di utilizzare/non utilizzare l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria la Ditta _____, con sede in in Via _____, n._____, (P.I. _____), per quanto riguarda in particolare:

CHE l'Impresa _____. ha dichiarato in sede di gara di volersi/non volersi avvalere dell'istituto del subappalto per le categorie _____nei limiti di legge;

CHE il contratto di avvalimento tra l'Ing. _____ e la Società/Ditta _____è stato stipulato il _____ e _____ il _____ al n. _____ serie 3 (terza), in atti;

CHE il contratto di avvalimento tra l'_____e la _____ è stato stipulato il _____ e Reg. il _____ in Catanzaro al n. _____, in atti;

CHE con la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ succitata, il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto di aver verificato in capo all'Impresa, **all'impresa ausiliaria ed al progettista** il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

CHE con nota Prot. n. _____ del _____ - il settore Grandi Opere ha richiesto alla Prefettura UTG di _____ l'informativa antimafia ai sensi dell'art.91 del D.Lgs n. 159/2011 s.m.i., a carico dell'Impresa _____ e dei soggetti coinvolti nell'appalto;

CHE l'Impresa _____ è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura UTG di _____, giusto provvedimento Prot. n. _____, così come si rileva dal sito istituzionale della Prefettura stessa;

CHE l'Impresa _____ ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal DPCM n. 187/1991, la dichiarazione redatta in data _____, acquisita con Prot. n. _____del ____, agli atti del RUP circa la composizione societaria dell'Appaltatore;

CHE il Legale rappresentante dell'Impresa _____ed il Responsabile unico del procedimento in data _____ hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010 il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto, in atti;

CHE a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i e dell'art. 123 del D.P.R.207/2010 s.m.i., ha prestato una cauzione definitiva di Euro _____(Euro _____/_____) con polizza fideiussoria n. _____ del _____ rilasciata dall' Agenzia_____-.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto è inerente all'appalto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione dei lavori di ""**Riqualificazione dell'area compresa tra le vie Barrio, T. Campanella e via G.da Fiore e la realizzazione del sovrappasso di collegamento"**

Art. 2 -Ammontare del contratto

L'importo complessivo del contratto è pari a complessivi Euro _____ (_____/_____) di cui Euro _____ per i lavori a corpo, al netto del ribasso del ____% (_____), Euro _____ per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso del ____% (ed Euro _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e CNPAIA.

L'ammontare del contratto **è convenuto a corpo** ed è omnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del Dlgs 163/06 s.m.i..

Resta quindi inteso che le maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle prevedibili, e/o comunque desumibili dagli elaborati progettuali derivanti dal progetto definitivo offerto in sede di gara, graveranno sull'Appaltatore il quale è quindi obbligato ad eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi. Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione,

nel modo indicato dalla vigente normativa. Per eventuali lavori in economia l'Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dal DL.

Le opere da eseguire, salvo le indicazioni di dettaglio che saranno più specificatamente previste all'atto esecutivo, sono quelle del progetto esecutivo e del relativo capitolato Speciale.

La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 26.10.1972 n. 633) da sommarsi agli importi di appalto, a carico dell'Amministrazione Comunale nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Art. 3 - Progetto esecutivo

Il Progetto esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo offerto e conformemente ai pareri tecnici acquisiti. Esso dovrà essere redatto ai sensi del DPR 207/2010 dall'art. 33 . Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto in sede di redazione del progetto definitivo già approvato.

Deve essere consegnato in numero 3 copie cartacee firmate in originale, di cui una sfascicolata; più le copie da utilizzare per richiedere pareri, autorizzazioni ecc. insite nell'incarico o facenti parte delle prestazioni accessorie richieste. Deve inoltre essere consegnato il progetto su formato anche su CD-ROM (in formato PDF). Il progetto esecutivo sarà considerato tale solo se dotato delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni degli enti preposti alla vigilanza ed al controllo, se ed in quanto necessari. L'Appaltatore si impegna ad apportare agli elaborati, anche se già consegnati, tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall'Stazione Appaltante o dalle autorità

competenti, purché non ne snaturino l'impostazione progettuale e/o i sostanziali caratteri informatori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Ai sensi dell'art. 169 c. 2 del DPR 207/2010, il responsabile di Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

Art. 4 - Prescrizioni relative alla progettazione

L'Appaltatore svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alle indicazioni comprese nel progetto definitivo e, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento. Il progetto esecutivo, previa acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessarie, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo salvo quanto previsto al successivo comma. In particolare non potrà essere variato l'importo degli oneri relativi alla sicurezza. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132 c. 1 lett. a) b) c) del D.Lgs. 163/2006 ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010. La Stazione Appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente contratto. Prima di procedere

all'esecuzione dei lavori, il progetto dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante, previa verifica, ai sensi dell'art. 247 del DPR 207/2010, nel rispetto da parte dell'Appaltatore delle indicazioni del progetto definitivo offerto. Ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo Procedimento la più ampia facoltà di chiedere incontri o ulteriori dettagli al fine di una maggior intelligibilità del progetto, così come integrazioni per carenze rispetto alle prescrizioni di progetto definitivo offerto.

Il progetto esecutivo deve risultare conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi.

L'intera prestazione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili alla progettazione, appalto ed esecuzione di opere e lavori pubblici. Il progetto è redatto considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degl'impianti e dei servizi esistenti. Il progetto deve essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai. L'Appaltatore resta obbligato all'osservanza del DPR 207/2010 e della normativa in materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e allegati. Ai sensi dell'art. 267 del DPR 207/2010 sono considerate prestazioni accessorie tutte le attività tecniche, amministrative e procedurali del caso necessarie all'iter di approvazione dei progetti con la preparazione delle pratiche per il deposito presso gli organi competenti e per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, certificati, attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato anche presso

amministrazioni, organi ed enti diversi effettuazione o accertamento di eventuali depositi e denunce obbligatori, acquisizione certificazioni e predisposizione degli atti contabili e di tutto quanto necessario al collaudo e messa in regolare fruizione degli ambienti oggetto dell'intervento. Sono altresì considerate prestazioni accessorie:

tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie; i rapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi (in particolare con i soggetti gestori impianti di pubblici servizi a rete per quanto riguarda illuminazione pubblica, impianti elettrici, acqua, gas e fognature) fornendo a tali soggetti gli indirizzi generali che dovranno seguire nei lavori di loro competenza e prestando la dovuta collaborazione; tutti gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri, dei sopralluoghi e delle visite ecc (compreso spese per i pareri).

Sarà onere dell'Appaltatore seguire direttamente in ogni momento e presso i relativi enti le varie pratiche per quanto necessario alla loro approvazione, così come le modifiche o integrazioni della documentazione prodotta per l'ottenimento dei pareri richiesti dagli enti preposti fino all'ottenimento del parere favorevole. L'Appaltatore si impegna a partecipare a conferenze, convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per la Stazione Appaltante. In particolare fanno parte dell'incarico conferito col presente contratto tutti gli incontri che si renderanno necessari col Responsabile di Procedimento ai fini della verifica dei progetti, così come richiesto dal DPR 207/2010. Tale prestazione è già remunerata nel compenso previsto all'art. 2 del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga a nuovamente riprogettare i lavori senza costi e oneri per la Stazione Appaltante, nel caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo. L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del

progetto esecutivo.

Art. 5 - Variazioni alle opere

In nessun caso l'Appaltatore può procedere a varianti senza la previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Nei limiti previsti dagli artt. 161, 162 e 168/169 DPR 207/2010, dell'art. 132 D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto. Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione e dovrà essere aggiornata la somma assicurata per la polizza CAR.

Art. 6 - Qualità e provenienza di Materiali in genere

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio, ed essere conformi al DPR 246/1993 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione" ed al Capitolato Speciale d'Appalto. Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a cura dell'Appaltatore, contemporaneamente all'introduzione dei materiali stessi in cantiere, alla Direzione Lavori e da questa accettate. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ed analisi ritenute necessarie dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera; le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. In mancanza di un'idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in

contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tale sede l'Appaltatore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori.

Art. 7 - Lavori in economia

Le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla Direzione lavori; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di trasporto. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al D.L. le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta del D.L. medesimo per l'esecuzione dei lavori in economia. Il pagamento avverrà sulla base delle giornate di impiego per la manodopera secondo quanto previsto nell'elenco prezzi. Ai sensi dell'art. 179 DPR 207/2010 i lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura,

ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso di gara, per quanto riguarda i materiali; per la manodopera, trasporti e noli, sono liquidati secondo i prezzi posti a base di gara che già comprendono le spese generali e gli utili, e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 8 - Lavori compensati a corpo

Le quantità espresse nei computi metrici del progetto definitivo offerto si intende verificate ed accettate dall'Appaltatore quali congrue alla realizzazione di quanto previsto, così come descritto nel Capitolato Speciale e così come rappresentato negli Elaborati di Progetto, formanti parte integrante del contratto. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore rinunciano a qualsiasi conguaglio derivante dall'aver riscontrato, a consuntivo, che le quantità effettivamente impiegate nella realizzazione dell'opera si discostano dalle quantità espresse nel Computo Metrico.

I prezzi unitari, come risultanti dall'offerta , andranno applicati alle opere, regolarmente contabilizzate, ordinate in aggiunta od in detrazione ed in variante nel corso dei lavori.

Art. 9 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Gli oneri per la predisposizione di misure di prevenzione, per l'allestimento di misure dei dispositivi di protezione collettiva (opere provvisionali), per l'adozione dei dispositivi di protezione individuali e quant'altro necessario per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, sono compresi nell'importo totale dei lavori.

Art. 10 - Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, la direzione lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi

sulla base dell'art. 163 del DPR 207/2010. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti.

Art. 11 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, ma compatibilmente all'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e alle scadenze stabilite nel cronoprogramma, presentato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare un programma esecutivo, ai sensi dell'art. 43 c. 10 del DPR 207/2010, onde consentire al D.L. la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

L'accettazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude ne' diminuisce la responsabilità dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo, il D.L., al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. Nel caso di sospensione dei lavori, totale o parziale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di determinati lavori entro un ragionevole termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere

ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'esecuzione di alcune lavorazioni, oppure all'approvvigionamento dei materiali, occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere ad eseguire tali lavorazioni oppure tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere a fare eseguire ad altri tali lavorazioni oppure all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali o lavorazioni saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 17% per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente contratto o

dalle vigenti leggi. In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Art. 12 - Cauzione e garanzie

Progettazione Ai sensi dell'art. 269 del DPR 207/2010, è stata prestata la polizza di responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio è stata presentata in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 269 c. 4 ultimo periodo DPR 207/2010. La polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista, per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che determino a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La copertura riguarda oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti derivanti dal manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale di € 1.000.000,00.

Esecuzione Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore ha costituito la garanzia fidejussoria indicata in premessa. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni

stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte della Stazione Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

L'Appaltatore ha presentato, specificamente per l'intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi (CAR) conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, e deve essere accettata dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei pagamenti, se il pagamento non è avvenuto in unica soluzione. In caso di mancato pagamento del premio, la Stazione Appaltante si riserva la

facoltà di subentrare nel pagamento del premio trattenendo dal pagamento successivo (SAL o conto finale) il premio pagato maggiorato dell'aliquota del 17% per spese generali della Stazione Appaltante.

Art. 13 - Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010 e del DM 145/2000 per quanto ancora in vigore. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 14 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 169 c. 5 del D.P.R. 207/2010. Nel giorno fissato dal D.L., le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante sono a carico dell'Appaltatore, anche se già eseguito a cura della Stazione Appaltante. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Art. 15 - Responsabilità dell'Appaltatore circa l'esecuzione delle opere

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del D.L.. Le disposizioni impartite

dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 smi l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare come parte integrante e sostanziale del presente contratto gli atti di seguito indicati controfirmati in forma digitale dai contraenti: a) Capitolato speciale d'appalto, firmato digitalmente e depositato in atti in quanto allo stato attuale non allegabile per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione; b) Elenco prezzi unitari del progetto definitivo, firmato digitalmente e depositato in atti in quanto allo stato attuale non allegabile per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione.

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto la documentazione di seguito elencata che, anche se non materialmente allegata, viene conservata e custodita dal Responsabile Unico del Procedimento e controfirmata per accettazione in ogni pagina dai contraenti: a) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n.145 s.m.i.; b) il progetto definitivo offerto; c) i piani di sicurezza; d) il cronoprogramma; e) l'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore; f) le polizze assicurative di cui agli artt.39, 40 e 42 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto e dal progetto definitivo, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o riserva.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del Capitolato allegato al presente contratto).

Art. 17 - Termine utile per il compimento della progettazione e dei lavori - Penali in caso di ritardo - Sospensioni e proroghe - Progettazione

Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile di Procedimento, ai sensi dell'art. 169 DPR 207/2010. Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale giornaliera del 1 (uno) per mille del corrispettivo professionale e comunque complessivamente non superiore al 10%, che sarà trattenuta sul compenso dovuto all'Appaltatore. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, la Stazione Appaltante, senza obbligo di messa in mora, resterà libero da ogni impegno verso l'Appaltatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata. Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione (ad esempio per inattendibilità tecnica od economica, per conclusione negativa del procedimento di verifica del progetto esecutivo) il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 169 c. 6 DPR 207/2010. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 c. 1 DPR 207/2010 nonché le spese di progettazione. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili

direttamente all'Appaltatore e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. L'approvazione del progetto avverrà entro 30 giorni dalla verifica del progetto, ai sensi dell'art. 169 DPR 207/2010, e sentito il progettista del progetto posto a base di gara ai sensi dell'art. 169 c. 5 DPR 207/2010.

Lavori

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori, sarà di giorni _____ (_____) naturali e successivi, come offerto in sede di gara.

Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale di € _____ (euro _____). Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applicano gli artt. 145 e 159 DPR 207/2010. L'ultimazione dei lavori, in conformità a quanto previsto all'art. 159 c. 12 DPR 207/2010, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al D.L., il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Appaltatore ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma. Qualora, ai sensi dell'art. 199 c. 2 del DPR 207/2010, nel certificato di ultimazione sia assegnato un termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla

funzionalità dei lavori, tale termine è da intendersi perentorio.

Il giorno di scadenza del termine per ultimare i lavori fissato contrattualmente, il D.L., ai sensi dell'art. 199 c. 1 ultimo periodo DPR 207/2010, redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori; pertanto in tal giorno l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente essere presente in cantiere per la firma del verbale. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 DPR 207/2010.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, la Stazione Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Appaltatore, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

Si applica l'art. 166 DPR 207/2010. I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla Stazione Appaltante. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti delle strutture causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di

cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

Art. 19 - Contabilizzazione e Pagamenti

Progettazione

L'onorario per la progettazione verrà corrisposto direttamente ai progettisti dall'Impresa.

Lavori

La contabilizzazione dei lavori a corpo, è effettuata sulla base delle percentuali di avanzamento delle singole categorie di lavorazioni con la indicazione della relativa aliquota di incidenza rispetto all'ammontare complessivo dei lavori. Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all'art. 4 DPR 207/2010, raggiunga l'importo di Euro _____(_____/00). Una volta raggiunto il 95% dell'importo di contratto non saranno più emessi pagamenti in acconto ed il residuo credito entrerà nella rata di saldo. Ai sensi dell'art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto l'importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, sempre che il ritardo non dipenda dall'Appaltatore. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL. Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell'Appaltatore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato

intestato all'Appaltatore;

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione.

La Stazione Appaltante potrà ritenere le rate di pagamento qualora l'Appaltatore non rispetti le condizioni di contratto. Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 235 c. 2 DPR 207/2010. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 approvato con DM 123/2004. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa adeguata copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del codice civile. La Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell'art. 26 c. 4 del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale.inserire anticipazione

Art. 20 - Proprietà degli oggetti ritrovati

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del

D.L., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta della Stazione Appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.

Art. 21 - Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 DPR 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 201 DPR 207/2010 entro 30 giorni dall'invito che il Responsabile di procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Art. 22 - Collaudo

La visita di collaudo dei lavori e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 DPR 207/2010.

In particolare non si farà luogo al rilascio del certificato di collaudo ove non siano presentati i documenti previsti all'art. 35 .

Si applicano le disposizioni previste dal capo II, Titolo X Parte II DPR 207/2010. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore, come previsto dall'art. 224 del DPR 207/2010. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare l'intervenuta eliminazione delle

mancanze e dei difetti riscontrati dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 224 DPR 207/2010.

Art. 23 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 5 del DM n. 145/2000, oltre agli oneri previsti dal suddetto decreto, tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e agli altri indicati nel presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore, in quanto compresi nei prezzi d'appalto, oltre agli oneri previsti nell'art. 32 c. 4 DPR 207/2010, gli oneri ed obblighi seguenti dei quali l'Appaltatore deve tener conto nel formulare la sua offerta:

1. comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, del nominativo del Direttore di cantiere, di cui all'art. 6 DM 145/2000. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico. Il Direttore di cantiere dovrà essere presente in cantiere in modo continuativo, al fine di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dello stesso. Ove ciò non avvenga, oppure negli altri casi previsti dall'art. 6 c. 5 DM 145/2000, il D.L. potrà esigere il cambiamento del direttore di cantiere. Nel caso che tale ordine non venga osservato il D.L. potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione; in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso l'appalto comprenda la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate in acciaio o calcestruzzo armato l'Appaltatore dovrà nominare il responsabile del montaggio e darne comunicazione con lettera raccomandata alla Stazione Appaltante sottoscritta da tale responsabile. Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà risiedere nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla

Stazione Appaltante;

2. l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l'osservanza delle norme emanate con: DPR 320/1956: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"; DPR 1124/1965: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"; DPR 1301/1965: "Regolamento di esecuzione della legge 292/1963 concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria": nonché l'osservanza delle disposizioni emanate dall'I.S.P.E.S.L. e dall'U.S.S.L., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento d'igiene e di quanto altro comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti; DPR 577/1982: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio" DPR 224/1988. Riguardante la responsabilità per danno da prodotti difettosi; D.Lgs. 115/1995 (in particolare artt. 1, 2 e 3) relativo alla sicurezza generale dei prodotti; DM 9/1/1996 "Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche"; D.Lgs. 359/1999 (in particolare artt. 2 e 7 sull'uso delle attrezzature di lavoro); D.Lgs. 163/2006 art. 131 oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza; D.Lgs. 81/2008 "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3. In ogni caso si intendono comprese nelle opere e/o nei servizi e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere o delle specifiche aree d'intervento;

b) il trasporto di qualsiasi bene, attrezzatura, materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta

dell'intervento;

d) eventuali rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso alle aree di sistemazione delle opere impiantistiche;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dell'esecuzione del contratto;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ovvero del direttore delle opere impiantistiche e servizi ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave

negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 24 - Subappalti e subcontratti

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità

Le parti prendono atto che l'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di volersi avvalere dell'Istituto del Subappalto per le categorie _____ e nei limiti di legge.

Pertanto tale istituto sarà ammesso nel prosieguo del rapporto contrattuale, in base e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i e dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

La Stazione Appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti. A tal fine l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Progettazione

Nella fase di progettazione l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l'attività relativa alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Lavori

Alle commesse date dall'Appaltatore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 490/1994 e dal DPR n. 252/1998. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento in favore della Stazione Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% dei lavori della categoria prevalente. L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione di tutti i lavori oggetto dell'appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento o proroghe per l'esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'Appaltatore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l'importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Per l'individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie comprese nel DPR n. 207/2010 allegato A. L'Appaltatore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell'art. 90 c. 9 del D.Lgs. 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge n. 136/2010). La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all'osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di propria competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno

effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Stazione Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Appaltatore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Appaltatore per l'intero ammontare. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal D.L., la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L'Appaltatore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008. Prima dell'inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l'Appaltatore dovrà trasmettere al D.L. la seguente documentazione: piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un'impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi),

accompagnato dalla dichiarazione dell'Appaltatore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento.

I lavori hanno inizio solo dopo l'esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 c. 3bis D.Lgs. 81/2008.

Art. 25 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto e copia dei documenti e dei disegni di progetto), nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore assolvere l'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza ed è obbligo della Stazione Appaltante provvedere al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) solo dopo la dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante deve rilasciare apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 26 -Revisione dei prezzi

L'ammontare del contratto è fisso ed invariabile e non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 27 – Contenzioso e foro competente

In caso di contenzioso fra la Stazione Stazione Appaltante e l'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, si specifica che nel presente contratto viene esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro

Art. 28 - Garanzia delle opere

Ai sensi dell'art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili), l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile già esistente. Inoltre, ai sensi dell'art. 1667 del C.C., l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall'art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di ammissibilità del collaudo. Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a giudizio della Stazione Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione (se non posta a carico dell'Appaltatore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le

parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L'intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte della Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare l'esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione alla Stazione Appaltante. Anche in questo caso l'Appaltatore rimane obbligato nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di mancato intervento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante farà intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all'Appaltatore. La Stazione Appaltante potrà rivalersi anche sulla rata di saldo.

Art. 29 - Presa in consegna e utilizzazione delle opere appaltate

La Stazione Appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 DPR 207/2010. Quando la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dalla Stazione Appaltante prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

La presa in consegna dell'opera non esonera l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'articolo "Garanzie delle opere" del presente contratto.

Art. 30 - Sicurezza nel cantiere

Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Appaltatore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei

confronti della Stazione Appaltante. Pertanto l'Appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con la Stazione Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Art. 31 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore – Clausola risolutiva

La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. 163/2006 e all'art. 6 c. 8 DPR 207/2010. Nel caso di risoluzione ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo di cui all'art. 9 del presente contratto ed il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori in ritardo.

Il medesimo diritto avrà la Stazione Appaltante nei seguenti casi:

quando l'Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che la Stazione Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto;

quando l'Appaltatore non si attenga al programma esecutivo dei lavori approvato dalla Stazione Appaltante o sia in grave ritardo rispetto ad esso;

quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione dei lavori;

quando l'Appaltatore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010);

mancata attivazione in tempo utile, da parte dell'Appaltatore, per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'Appaltatore;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

il progetto esecutivo non può essere approvato per causa imputabile all'Appaltatore o al progettista individuato;

mancata disponibilità sopravvenuta all'espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato/associato in sede di gara, ferma restando, se motivato da cause di forza maggiore, la facoltà della Stazione Appaltante di autorizzare la sostituzione del progettista individuato con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti nel bando per la progettazione e per il quale non sussistano le cause di esclusione ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante dichiara all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore saranno posti a carico dell'Appaltatore i maggiori oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 123 c. 3 del DPR 207/2010 s.m.i..

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e

non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. E' facoltà della Stazione Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 32 - Disposizioni generali relative ai prezzi -Invariabilità dei prezzi

I prezzi contrattuali compensano: a) circa i materiali ogni spesa per fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso. I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 34 – Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.Lgs.12/04/2006, n.163 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.Lgs.n.163/06 s.m.i. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto, così come certificati ai sensi del Decreto Legge n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013 trovano applicazione le norme dell'art. 117 del D.Lgs.n.163/06 s.m.i. e dell'art.37, comma 7- bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014.

3. Con il presente contratto si conviene sin d'ora che, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 117, la Stazione Appaltante non accetta preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore dei crediti che verranno a maturazione nel corso della vigenza del presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare 17/04/1958 n.827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza.

Art. 35 - As Built – "Come costruito"

L'Appaltatore deve consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il piano di manutenzione aggiornato, e gli "As Built" (disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita). Per "As Built" si devono intendere i disegni dettagliati di tutto il progetto preparati dall'Appaltatore mediante l'aggiornamento con le modifiche introdotte, durante l'esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto approvato dalla Stazione Appaltante. In particolare vanno presentati gli elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti elettrici e speciali, con indicati i percorsi e le caratteristiche e le indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione, redatti in conformità alle normativa vigente. Gli "As Built" dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto "costruito". Gli "As Built" vanno consegnati in triplice copia eliografica ed una

copia dei file di elaborazione in formato PDF. Se non verrà presentata tale documentazione, la Stazione Appaltante farà redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla Stazione Appaltante medesimo, addebitandone le relative spese all'Appaltatore aumentate del 17% per rimborso spese della Stazione Appaltante.

Art. 36 - Disposizioni in merito alle proposte effettuate dall'Appaltatore in sede di offerta

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le modifiche al progetto offerto e tutte le lavorazioni che si rendono necessarie per adeguare il progetto esecutivo conformemente ai pareri tecnici acquisiti. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese.

ART.37- Modalità di Pagamento. Obblighi di Tracciabilità

E' fatto obbligo all'Appaltatore pena la risoluzione di diritto del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 s.m.i..

E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore, ai sensi del comma 2-bis dell'art.25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, di riportare nelle fatture elettroniche emesse verso la Stazione Stazione Appaltante il Codice Identificativo Gara (CIG), a pena di divieto di pagamento ai sensi del comma 3 dell'art.25 della medesima Legge n.89/2014.

I pagamenti saranno effettuati presso l'Appaltatore a mezzo mandato di pagamento con accredito su apposito conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. e con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 3 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto di cui al precedente art. 34, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art.38-Adempimenti in Materia Antimafia

La Stazione Appaltante, preso atto che dell'informativa antimafia oppure nelle more del ricevimento delle informative antimafia a carico delle indicati in premessa, ai sensi dell'art.92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 s.m.i., così come modificato *dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 153 del 2014)* procede alla stipula del contratto sotto clausola risolutiva e pertanto rescinderà il contratto nel caso in cui dovesse pervenire, dopo la stipula del presente atto, informativa antimafia attestante la presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all'art. 67 D.Lgs n. 159/2011 s.m.i o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto a carico dei soggetti indicati in premessa, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, salvo il diritto al pagamento del servizio già correttamente eseguito.

L'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare e sottoscrivere digitalmente il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25.05.2015 con la Prefettura di Catanzaro e le clausole in

esso contenute.

Art. 39 – Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii..

Art. 40 - Obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore, pena la risoluzione di diritto del presente contratto o la decandenza dall'affidamento, di osservare nell'esecuzione dell'appalto le norme di comportamento di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.62) ed il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Catanzaro (adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20/01/2014).

Art. 41 - Trattamento dei dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente Atto viene da me Segretario Generale rogante, letto alle Parti contraenti che, a mia domanda lo riconoscono conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse confermato di conoscerne il

contenuto.

Io sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il presente Atto, formato e stipulato in modalità digitale è stato redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo e il controllo personale su n. 43 pagine a video e sarà registrato in modalità elettronica ai sensi di quanto disposto dall'art.11, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

La registrazione, ai sensi dell'art.40 del D.P.R.. n. 26.04.1986, n.131, avviene in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Per il Comune (_____)

L'Appaltatore (_____)

Segretario Generale (_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del codice civile, le parti dichiarano di aver preso esatta conoscenza e di approvare espressamente il contenuto di cui agli artt. 1 (Oggetto), 2 (Ammontare del contratto), 12 (Cauzioni e garanzie), 15 (Responsabilità dell'Appaltatore circa l'esecuzione delle opere), 16 (Documenti che fanno parte del contratto), 17 (Termine utile per il compimento della progettazione e dei lavori - Penali in caso di ritardo Sospensioni e proroghe), 23 (Oneri ed obblighi diversi a carico

dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore), 27 (Contenzioso e foro competente), 28 (Garanzia delle opere), 34 (Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti), 38 (Adempimenti in Materia Antimafia), 39 (Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza) e 40 (Obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione).

Per il Comune

(_____)

L'Appaltatore

(_____)

Segretario Generale

(_____)